

7 10030/11

1422/013
10030/11 R.G.
13.5.2011
Spetto: [signature]

GIUDICE DI PACE DI BARRA
REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di pace di Barra nella persona dell'avv. Carlo Liguori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.ro 10030/11 R.G. avente ad
OGGETTO: inadempimento contrattuale

proposta da

[redacted]

rappr.to e difeso

dall'avv. Andrea Gaudino

Attore

Contro

[redacted] rappr.ta e difesa dall'avv. [redacted]

Convenuta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione debitamente notificato, [redacted] esponeva di avere acquistato dalla ditta [redacted] in data 13.5.2011 un telefono cellulare Nokia al costo di € 119,90 e che lo stesso dopo tre giorni dall'acquisto era divenuto inutilizzabile per spontaneo distacco dei tasti numerici.

Tale difetto era stato prontamente denunciato al venditore il quale lo aveva ritirato per le opportune riparazioni. Tuttavia al ritiro aveva constatato che il difetto non era stato emendato e di tanto non era stata data spiegazione con rifiuto di accettare il prodotto difettoso.

Concludeva, pertanto, perché, accertato l'inadempimento della [redacted] la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni.

[handwritten mark]

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta società si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda ed instando per il suo rigetto.

Ammissa ed assunta la prova per testi e precisate le conclusioni, la causa è stata ritenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata ed è, pertanto, meritevole di accoglimento.

Ed, invero, attraverso la prova testimoniale assunta, nonché la esibizione in giudizio del cellulare, il [REDACTED] ha dato dimostrazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa e cioè ha dato la prova dell'acquisto del cellulare e dei difetti immediatamente riscontrati e tempestivamente denunciati alla società venditrice.

Ora non vi è dubbio che di tanto ne debba rispondere la convenuta spa [REDACTED] ai sensi dell'art 130 del D.to Lgs 6.9. 2005 n.ro 206 in virtù del quale il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità.

Atteso pertanto il palese, grave inadempimento, ne consegue, in accoglimento della domanda, la declaratoria di annullamento del contratto di compravendita con condanna della spa [REDACTED] alla restituzione, in favore di [REDACTED], della somma di € 119,90 oltre interessi dal 13.5.2011 (data di acquisto) al saldo, previa la resa del cellulare acquistato, nonché alla rifusione delle spese del giudizio come liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la spa [redacted] al pagamento, in favore di [redacted], della somma di € 119,90 oltre interessi dal 13.5.2011 al saldo e previa restituzione del cellulare, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 900,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori di legge con attribuzione.

Barra 23 aprile 2013.

Il Giudice
Avv. Carlo Liguri



IN CANTONE...
di [redacted] Filosa